

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

Sezione Lavoro

RICORSO ex art. 414 c.p.c

Per **Gambina Palma Lidia**, nata a Marsala il 16.02.1969 (C.F.: GMBPML79B56E974C), ivi residente nella C.da Strasatti 1105/D, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, C.so Umberto I – Largo delle Sirene n.2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Truglio, TRGFNC70H06F061E, che la rappresenta e difende con mandato in calce al presente atto il quale difensore dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546 di voler ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax 0923.672890 ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata studio@pec.studiolegaletruglio.com.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore, avente sede legale in Roma (00153) in viale Trastevere n. 76/A, pec: urp@postacert.istruzione.it.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – in persona del direttore, avente sede legale in Palermo nella via Fattori, 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it.

Oggetto: Illegittima revisione del punteggio ai fini del posizionamento in graduatoria di merito del concorso DDG 105/2016

IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso bandito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23.02.2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, e cioè il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente perposti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, chesi prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Nella graduatoria allegata al DDG Prot. N. 27960 del 04.10.2017 alla Sig.ra Gambina veniva riconosciuto un punteggio di 79,60, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, in quella orale, e in base alla valutazione dei titoli allegata alla domanda, come analiticamente indicato di seguito.

- Prova Scritta	punti 32,40
- Prova Orale	punti 37,00
- Tab. valutazione titoli A.1.1	punti 1,80
- Tab. valutazione titoli B.5.2	punti 2,00
- Tab. valutazione titoli B.5.8	punti 1,50
- Tab. valutazione titoli D.1.1	punti 4,90

per un totale, come già anticipato, di 79,60 punti.

Successivamente, **con provvedimento n. 0005574 del 07.03.2018 la Direzione Generale dell'USR Sicilia rivedeva tale punteggio**, e decurtava alla Sig.ra Gambina, senza motivare tale atto in alcun modo, i punti relativi al servizio prestato di cui alla lett. D.1.1 della tabella di valutazione titoli allegata al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23.02.2016. A causa di tale revisione **l'odierna ricorrente passava da un**



punteggio di 79,60 ad un punteggio di 74,70, e dalla precedente posizione numero 222, veniva depennata dalla graduatoria allegata al DDG prot.n. 0005574 sopra citato, ed inserita nell'elenco dei candidati che pur avendo superato le prove non venivano inseriti in graduatoria.

L'USR giustificava in modo lacunoso tale revisione del punteggio, limitandosi a dire che "non viene valutato il servizio prestato a tempo indeterminato e quello prestato non sullo specifico posto, come previsto alla voce D.1.1 della Tabella A allegata al D.M. 94/2016" senza però argomentare in alcun modo sul perché sia stata adottata la interpretazione più restrittiva della norma, contravvenendo al disposto dell'art. 3 L. 241/90 sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La decurtazione dei punti avveniva sulla base dell'interpretazione del punto D.1.1 della tabella di valutazione titoli nel senso che escluderebbe il servizio prestato a tempo indeterminato. Tale decurtazione è però da ritenersi discriminatoria, oltre che carente di motivazione, e pertanto illegittima.

Nel provvedimento n. 0005574 del 07.03.2018 a revisione del punteggio, infatti, il datore di lavoro avrebbe posto come fondamento alla revisione del punteggio un'interpretazione della norma nel senso che discrimina gli insegnanti a tempo indeterminato in favore di quelli a tempo determinato, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE e dal il D.Lgs 216/2003.

Non si vede in che modo il servizio di insegnamento svolto a tempo indeterminato, ai fini della maturazione del punteggio e dunque della valutazione della professionalità del partecipante al concorso (sulla base degli anni di carriera maturati precedentemente) possa avere diverso valore in virtù della diversa tipologia contrattuale che regolava il rapporto di lavoro. Nel



caso di specie non è chiaro sulla base di quale ragionamento logico si escluda dalla valutazione del servizio pregresso l'anzianità maturata in costanza di contratto a tempo indeterminato, valendo invece solo in caso di contratto a tempo determinato, così come affermato dall'USR Sicilia tramite l'interpretazione discriminatoria del punto D.1.1 della tabella di valutazione titoli.

Testualmente il dettato di cui al sopracitato punto D.1.1, descrive i titoli di servizio che danno diritto a un punteggio di 0,70 per ciascun anno di servizio, e nello specifico:

“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”.

Orbene, mentre il primo periodo spiega quali siano i requisiti per vedersi riconosciuto il punteggio, il secondo e il terzo specificano che anche il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi UE e quello prestato a tempo determinato per periodi continuativi danno diritto al riconoscimento del punteggio. L'esclusione del servizio prestato a tempo determinato è un'interpretazione legata all'originale Legge 107/2015, la quale non



prevedeva per i docenti già di ruolo la possibilità di partecipare ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017, prima che questa venisse censurata dalla Corte Costituzionale nella parte in cui impediva ai docenti a tempo indeterminato di partecipare al concorso. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima, nonché irragionevole e discriminatoria, la suddetta legge nella parte in cui prevedeva che *“ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”* e pertanto ha dichiarato l'incostituzionalità di tale previsione con la Sentenza n. 251/2017.

Allo stesso modo, si ritiene discriminatoria l'interpretazione data dal datore di lavoro al DM 94, contenente la tabella di valutazione dei titoli, nella misura in cui tale interpretazione sia volta ad escludere quel partecipante al concorso il quale abbia maturato precedentemente servizio presso la scuola con contratto a tempo indeterminato, non riconoscendogli il punteggio derivante da tale servizio. La valutazione del servizio pregresso, secondo una lettura costituzionalmente orientata, dovrebbe dare luogo alla maturazione del punteggio in virtù di quella professionalità acquisita (almeno presuntivamente) nel corso di tale servizio. Pertanto si ritiene discriminatoria la mancata valutazione del servizio prestato in virtù di contratto a tempo indeterminato.

Non si ritiene inoltre che sussistano motivazioni oggettive che giustificano di tale discriminazione, che pertanto può ritenersi arbitraria. Una volta che, con la sentenza della Corte Costituzionale, è stata ammessa la partecipazione al concorso anche per i docenti già di ruolo, la previsione relativa alla valutazione del punteggio relativo alla sola anzianità maturata a tempo determinato (che poteva anche avere ragion d'essere prima della



censura della Corte Cost.) perde quella sottoposta ragione oggettiva, essendo il servizio una mera valutazione della professionalità, non avendo nessuna refluenza su tale professionalità il termine (o la mancanza di questo) nel contratto in virtù del quale si prestava il servizio. *A contrario*, il contratto a tempo indeterminato garantisce che i docenti prestino servizio a partire dal primo settembre sino alla chiusura della scuola, potendo maturare una professionalità addirittura superiore rispetto a quei docenti a tempo indeterminato ai quali basta superare il computo dei 180 giorni al fine di vedersi riconosciuto l'intero anno scolastico, anche qualora non abbiano prestato servizio dal primo settembre sino alla fine dell'anno scolastico. Pertanto l'unica interpretazione possibile del punto D.1.1 è quella che riconosce come servizio utile ai fini della maturazione del punteggio, anche quello svolto a tempo indeterminato.

Per tutti questi motivi, sarà da ritenersi illegittimo il provvedimento n. 0005574 del 07.03.2018 dell'USR Sicilia e la conseguente revisione della graduatoria.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come in atti rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI MARSALA G.L.

Previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 comma 2 c.p.c.,
accogliere le infrascritte

CONCLUSIONI

Contrariis reiectis



1. Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento dell'USR Sicilia n. 0005574 del 07.03.2018, e per gli effetti condannare il MIUR a revocare il provvedimento.

2. Per gli effetti, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad aver riconosciuto, ai sensi della tabella di valutazione titoli alla lettera D.1.1, ai fini del posizionamento della graduatoria relativa al concorso di cui al ddg 105/2016, il punteggio derivante dal servizio svolto a tempo indeterminato, e ad essere reimmessa nella graduatoria, nella posizione spettante.

3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.

Si dichiara che la parte ricorrente, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 e successive modifiche e, cioè, non ha avuto un reddito superiore a € 34.481,46 riferito a tutto il nucleo familiare e di non essere soggetto al contributo unificato di iscrizione.

Si dichiara, inoltre, che il valore della causa è di Indeterminato

IN VIA ISTRUTTORIA

I. Si chiede, in caso di contestazione sulla quantificazione del punteggio, **la nomina di CTU** al fine di quantificare quanto richiesto in ricorso.

Si offrono in comunicazione:

1. Domanda di partecipazione al concorso di cui al DDG 105/2016



2. Provvedimento n. 0005574 del 07.03.2018 dell'USR Sicilia;
3. Estratto graduatoria allegata al DDG Prot. n. 0005574 del 07.03.2018 dell'USR Sicilia;
4. Estratto graduatoria allegata al DDG Prot. n. 27960 del 04.10.2017;
5. DDG 105 del 23.02.2016 - bando concorso infanzia e primaria
6. DM 94 - Tabella di valutazione titoli
7. Certificati di servizio
8. Sentenza 251/2017 Corte Costituzionale
9. CCNL di categoria;
10. Certificazione situazione economica e documento di identità

Mazara del Vallo

Avv. Francesco Truglio

